

CODICE DI CONDOTTA VOLONTARIO PER MUTUI DESTINATI ALL'ACQUISTO O ALLA TRASFORMAZIONE DI IMMOBILI RESIDENZIALI ("MUTUI CASA")

Questo documento costituisce un codice di condotta volontario (d'ora in poi "codice"), concernente l'informativa di natura non contrattuale da fornire al consumatore in relazione ai mutui casa. Il codice costituisce il nucleo dell'accordo europeo su un codice volontario per tali contratti di mutuo (come definiti nell'accordo), che è stato negoziato e concordato tra le associazioni europee dei consumatori e le associazioni europee del settore creditizio.

Gli istituti firmatari del codice s'impegnano a fornire al consumatore, conformemente alle condizioni di attuazione concordate e nella forma descritta qui appresso:

- informazioni generali a proposito dei mutui offerti;
- informazioni personalizzate allo stadio precontrattuale da presentarsi sotto forma di "prospetto informativo europeo standardizzato".

La decisione definitiva se accettare o meno l'offerta di un credito da parte dell'ente offerente spetta al consumatore.

1. INFORMAZIONI GENERALI CHE DEVONO ESSERE FORNITE AL CONSUMATORE

L'informativa iniziale relativa ai contratti di mutuo destinati all'acquisto o alla trasformazione di immobili residenziali deve comprendere o essere accompagnata dalle seguenti informazioni presentate nello stesso formato utilizzato per presentare l'informativa iniziale:

A Istituto erogante il mutuo:

1. nome e indirizzo dell'istituto;
2. nome e indirizzo dell'eventuale intermediario;

B Contratti di mutuo destinati all'acquisto o alla trasformazione di immobili residenziali:

1. scopi per i quali la somma data in prestito può essere utilizzata ;
2. forme di garanzia;
3. descrizione dei tipi di mutuo disponibili con una breve descrizione delle differenze tra i prodotti a tasso fisso e quelli a tasso variabile, comprese le relative implicazioni per il consumatore;
4. tipo di tassi d'interesse - fissi, variabili, e combinazioni degli stessi;
5. indicazione del costo per il consumatore di un contratto tipo di mutuo;
6. una lista delle spese attinenti alla stipula del contratto, quali le spese amministrative, di assicurazione, legali, d'intermediazione, etc.;
7. le diverse opzioni di cui può avvalersi il mutuatario per restituire la somma all'istituto erogante (compresi numero, frequenza e importo delle eventuali rate);
8. l'eventuale possibilità di rimborso anticipato (e, in tal caso, a quali condizioni);
9. l'eventuale necessità di una perizia sul valore dell'immobile e, in tal caso, chi debba incaricarsi della sua esecuzione;
10. informazioni generali su sgravi fiscali relativi agli interessi sui mutui casa o altri sussidi pubblici correnti, o informazioni su dove ottenere ulteriori indicazioni;
11. la durata dell'eventuale periodo di riflessione;
12. la conferma che l'istituto aderisce al codice, e l'indicazione della disponibilità presso l'istituto di esemplari dello stesso.

2. INFORMAZIONI CHE DEVONO ESSERE PRESENTATE SOTTO FORMA DI "PROSPETTO INFORMATIVO EUROPEO STANDARDIZZATO"

Il contenuto del "prospetto informativo europeo standardizzato" è il seguente.

PROSPETTO INFORMATIVO EUROPEO STANDARDIZZATO

Questo prospetto informativo è parte integrante del "codice volontario di condotta in materia di informativa precontrattuale relativa ai contratti di mutuo destinati all'acquisto o alla trasformazione di immobili residenziali", di cui può ottenere copia presso il Suo istituto di credito.

TESTO INTRODUTTIVO	<p>“Questo documento non costituisce un'offerta al pubblico. Le cifre sono riportate in buona fede e costituiscono un'esatta riproduzione dell'offerta che l'istituto di credito potrebbe proporre stanti le attuali condizioni di mercato e sulla base delle informazioni disponibili.</p> <p>Si tenga presente, tuttavia, che le cifre potrebbero variare in funzione delle condizioni del mercato.</p> <p>Il fatto di fornire le presenti informazioni non obbliga l'istituto ad accordare il prestito”.</p>
1. ISTITUTO DI CREDITO CHE EROGA IL MUTUO	
2. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	<p>Questa sezione deve fornire una descrizione breve ma chiara del prodotto.</p> <p>Si deve precisare se si richiede, come garanzia, un'ipoteca sull'immobile oppure un'altra garanzia comunemente usata.</p> <p>Si deve precisare se il prodotto offerto si configura come un mutuo di soli interessi (che, cioè, prevede il rimborso del capitale con la restituzione di una somma in unica soluzione alla fine del contratto) oppure un mutuo a pagamento rateale (che, cioè, prevede la restituzione di capitale e interessi durante tutta la durata del contratto).</p> <p>Si deve precisare se le condizioni del mutuo dipendono o meno dalla disponibilità, da parte del consumatore, di una parte del capitale (magari espressa in termini percentuali sul valore dell'immobile).</p> <p>Qualora la concessione del mutuo dipenda dalla garanzia di un terzo, questo deve essere espressamente specificato.</p>
3. TASSO NOMINALE D'INTERESSE (INDICARE IL TIPO DI TASSO D'INTERESSE E LA DURATA DEL PERIODO IN CUI RIMANE FISSO)	<p>Questa sezione deve fornire informazioni sulla condizione principale del prestito: il tasso d'interesse.</p> <p>Se il tasso è variabile, la descrizione deve comprendere tutte le precisazioni relative alle modalità di variazione del tasso d'interesse, compresi, ad esempio, la periodicità delle revisioni, i periodi di blocco dei tassi e le relative penalità, i tetti massimi e minimi, etc.</p> <p>La descrizione deve:</p> <ul style="list-style-type: none">- precisare se il tasso d'interesse variabile è indicizzato o meno; e- in caso affermativo, fornire precisazioni sull'indicizzazione.
4. TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG) BASATO SULLA REGOLAMENTAZIONE NAZIONALE O, OVE APPLICABILE, TASSO EFFETTIVO	<p>Qualora l'importo del TAEG non sia stabilito dalla legislazione nazionale, deve essere usato il tasso effettivo equivalente.</p>

5. AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO CONCESSO E VALUTA	
6. DURATA DEL CONTRATTO	
7. NUMERO E FREQUENZA DEI PAGAMENTI (PUÒ VARIARE)	
8. PER I MUTUI RATEALI, AMMONTARE DI OGNI RATA (PUÒ VARIARE)	
9. PER I MUTUI DA ESTINGUERSI IN UNICA SOLUZIONE: A. IMPORTO DI CIASCUN PAGAMENTO PERIODICO D'INTERESSI B. IMPORTO DI CIASCUN PAGAMENTO PERIODICO ALLO STRUMENTO FINANZIARIO PREVISTO PER L'AMMORTAMENTO	L'istituto erogante deve fornire un'indicazione - reale o illustrativa-: a. degli importi di ciascun pagamento periodico d'interessi in funzione della frequenza dei pagamenti (vedasi al punto 7) b. degli importi di ciascun pagamento periodico allo strumento finanziario previsto per l'ammortamento (vedasi al punto 7) L'istituto erogante deve avvertire, se del caso, che lo strumento finanziario potrebbe non coprire l'importo integrale del prestito. Qualora lo stesso istituto erogante fornisca lo strumento finanziario e lo abbia ricompreso nell'offerta, si deve specificare se l'offerta sia o meno legata all'accettazione, da parte del consumatore, di tale strumento finanziario.
10. EVENTUALI SPESE ACCESSORIE NON RICORRENTI	Si deve fornire una lista delle spese iniziali non ricorrenti che il consumatore deve affrontare all'atto della stipulazione del contratto di mutuo. Qualora tali spese dipendano, direttamente o indirettamente, dall'istituto erogante, quest'ultimo deve fornire una stima di tali spese. Qualora le spese siano dovute indipendentemente dall'esito della domanda di finanziamento, questo deve essere specificato. Tali spese possono, ad esempio, comprendere: - spese amministrative - spese legali - spese per la perizia sul valore dell'immobile. Qualora l'offerta sia condizionata a che il consumatore si avvalga per tali servizi dell'istituto erogante (ammesso che ciò sia permesso ai sensi della legislazione nazionale), deve essere specificato.
11. SPESE ACCESSORIE RICORRENTI (ESCLUSE QUELLE DI CUI AL PUNTO 8)	Questa lista deve comprendere, ad esempio: - assicurazione in caso di mancato pagamento (in caso di disoccupazione/premiorienza) - assicurazione contro gli incendi - assicurazione sulla casa e il suo contenuto Qualora l'offerta sia condizionata a che il consumatore si avvalga per tali servizi dell'istituto erogante (ammesso che ciò sia permesso ai sensi della legislazione nazionale), deve essere specificato.
12. RIMBORSO ANTICIPATO	L'istituto erogante deve indicare: - se vi è possibilità di rimborso anticipato e a quali condizioni - gli eventuali oneri imputabili. Qualora non fosse possibile precisare tali oneri a questo stadio, l'istituto erogante deve indicare che sarà richiesto il pagamento di una somma sufficiente a recuperare i costi sostenuti dall'istituto erogante per la risoluzione del contratto.

13.MECCANISMO INTERNO PER I RECLAMI	Nome, indirizzo e numero di telefono di un punto di contatto.
14.PIANO D'AMMORTAMENTO ILLUSTRATIVO	<p>L'istituto erogante deve fornire uno schema indicativo e riassuntivo del piano d'ammortamento comprendente, almeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'importo dei pagamenti mensili o trimestrali (se del caso) per il primo anno - seguito dagli importi annuali complessivi per tutta la durata del contratto <p>Lo schema deve contenere gli importi relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al capitale già restituito - agli interessi - al capitale che rimane da restituire - a ciascuna rata - alla somma di capitale ed interessi <p>Si deve specificare che lo schema è puramente indicativo. Qualora il mutuo proposto abbia un tasso d'interesse variabile, lo schema deve contenere un avvertimento in tal senso.</p>
15.OBBLIGO DI DOMICILIAZIONE DEL CONTO BANCARIO E DELLO STIPENDIO PRESSO L'ISTITUTO EROGANTE	

Per chiarimenti in merito al Codice di Condotta l'interessato può rivolgersi al Servizio Clienti di CheBanca! S.p.A. al numero verde 800 111 121.